

Il giudice Fernando Scolaro, a scioglimento della riserva assunta, emette la presente

ORDINANZA

**nel procedimento iscritto al n. 1075-3/2022 R.G. Es. del Tribunale di Roma - IV Sezione
Civile**

tra

[REDACTED]
[REDACTED]

PARTE OPPONENTE

e

[REDACTED] S.R.L. e per essa quale procuratrice speciale [REDACTED]
S.p.A. – già [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Avv. Francesca Crivellari

PARTE OPPOSTA

Oggetto: opposizione all'esecuzione *ex art. 615 cod.proc.civ.*

FATTO – Con ricorso, i Signori [REDACTED]
hanno proposto opposizione all'esecuzione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*In via principale: accertata la nullità del conferimento dell'incarico di recupero dei crediti a soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 t.u.b., dichiarare estinta la procedura esecutiva recante r.g.e. n. 645/2023; Sempre in via principale: accertata l'assoluta incertezza del cespite pignorato, dichiarare invalido ed inefficace il pignoramento e per l'effetto dichiarare estinta la presente procedura esecutiva; in via subordinata: rilevato che il decreto ingiuntivo titolo esecutivo della presente procedura riporta fedelmente lo schema ABI e le sue clausole nulle, specificatamente quella relativa alla deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, ammettere la presente opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. n. 12889/2020 del 18.08.2020 del Tribunale di Roma, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e nel merito dichiararlo nullo e privo di ogni effetto giuridico ovvero concedere termine ai fini dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il d.i. n. 12889/2020 del 18.08.2020; in via ulteriormente subordinata: accertato che il valore degli immobili pignorati supera di gran lunga l'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante, ai sensi dell'articolo 496 c.p.c., ridurre il pignoramento eseguito ai soli immobili siti in [REDACTED] v in modo da liberare gli altri immobili siti in Roma, [REDACTED]. Con espressa riserva di produrre tutta la documentazione che dovesse essere ritenuta necessaria. In ogni caso: Sospendere l' esecuzione e dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con conseguenziale*”

adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.

Parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alla richiesta sospensione così concludendo: “*Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, 1) In via principale, rigettare l’odierna opposizione perché inammissibile ed infondata, nonché carente di prova per i motivi tutti dedotti nella presente comparsa di costituzione; 2) In via subordinata, si chiede che il Giudice voglia adottare i provvedimenti ritenuti idonei alla prosecuzione dell’esecuzione, senza soluzione di continuità, al fine di eliminare le imprecisioni indicate nel pignoramento e nella nota di trascrizione dello stesso, segnatamente rimettendo in termini il creditore o delegando agli ausiliari della procedura, di porre in essere le rettifiche al fine di individuare come segue i beni oggetto di pignoramento, eventualmente concedendo altresì termine per l’aggiornamento della documentazione ex art. 567 cpc: il diritto di nuda proprietà per l’intero della Sig.ra [REDACTED] sui seguenti beni: a) [REDACTED]*

[REDACTED] *In via cautelare, rigettare l’istanza di sospensione dell’esecuzione per carenza di presupposti di legge; 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.*

DIRITTO – La richiesta sospensione dell’esecuzione non può essere accolta ritenendosi insussistente il necessario *fumus boni iuris*.

1) MANCATA ISCRIZIONE ELENCO 106 TUB

In relazione a tale eccezione, va detto che, come previsto per legge (L. 130/1999), la Società Veicolo di cartolarizzazione (SPV) può avvalersi di una società terza (*servicer*) per l’attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. In particolare, le attività delegate dalla SPV ai *servicer*, nella prassi, si differenziano tra compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla L. 130/99 affidati ai cd. “*master servicer*” e le attività di recupero del credito delegabili agli “*special servicer o sub servicer*”. Con riferimento al caso

di specie, va rilevato, sulla base della documentazione in atti e delle circostanze non oggetto di specifica contestazione:

- che [REDACTED] svolge le attività di *master servicer* ed è iscritta nell'elenco *ex art. 106 TUB*;
- che [REDACTED] S.p.a. è lo *special servicer*.

Lo schema negoziale seguito rispetta, quindi, pienamente lo spirito delle norme di legge e, infatti, come risulta dall'esame degli atti i poteri conferiti a [REDACTED] S.p.A. – già [REDACTED]. - non intaccano e non pregiudicano il ruolo e le prerogative del *master servicer* [REDACTED] che conserva in pieno i compiti attribuiti all'intermediario dall'art. 2 della Legge n. 130/1999. La scissione tra funzioni di “verifica e garanzia” e “funzioni operative” è pacificamente ammessa dal sistema e costantemente osservata nella prassi e confermata dalla giurisprudenza.

2) INCERTEZZA DEI BENI PIGNORATI

In relazione a tale aspetto si osserva che il Custode giudiziario ha rilevato nella sua relazione che “1) *in riferimento all'immobile indicato nell'atto di pignoramento come: “abitazione in villini, [REDACTED] onsenza 3,5 vani censita al catasto fabbricati del di Roma [REDACTED]” si evidenzia un errore nell'indicazione dell'indirizzo e precisamente [REDACTED] anziché [REDACTED] 68 come si può evincere dall'atto di provenienza a rogito del Notaio [REDACTED] [REDACTED] alla presente. Tutti gli altri dati sono corretti; 2) in riferimento all'immobile di [REDACTED] è stato indicato erroneamente il civico 38 anziché 36”.*

Orbene, *ex multis* con sentenza n. 19123/2020, la Suprema Corte di Cassazione sulla base del principio di conservazione degli atti processuali ha statuito che: “*In tema di pignoramento immobiliare, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto nella misura in cui tale errore - nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno - non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell'esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell'avviso di vendita (Cass. 25055/2013, Cass n. 2110/2014)*”. Pertanto, l'erronea identificazione del bene nell'atto di pignoramento è causa di nullità laddove l'incompletezza e/o l'erroneità della descrizione degli elementi richiesti dall'art. 555 c.p.c. si traduca nell'assoluta incertezza nell'individuazione del bene. Circostanza che non si è verificata nel caso in esame.

3) PROPOSTA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Con la sentenza delle Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479 è stato chiarito che il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, non può entrare nel merito di quanto opinato dal giudice della fase monitoria, in conformità al principio secondo cui nell'esecuzione non può sindacarsi il contenuto del titolo (e quindi il G.E. dovrà procedere nell'esecuzione anche se non condivide la valutazione del giudice del monitorio). Inoltre, la tutela apprestata è relativa ai soli soggetti che rivestono la qualifica di consumatore e solo ove il controllo della qualità di consumatore non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, potrà al più, senza sospendere il precesso esecutivo, informare le parti e avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. In altri termini il giudice dovrà semplicemente informare le parti e avvisare il debitore esecutato circa la possibilità di svolgere l'opposizione tardiva a d.i.. Tuttavia, con riferimento al caso in esame si ritiene che gli odierni opposenti non rivestano la qualifica di consumatori in quanto (vds. visura della CCIAA):

- il Sig. ██████████ ██████████ è socio accomandatario e amministratore della ██████████ ██████████ (in favore della quale ha prestato fideiussione) e, dunque, l'assunzione della garanzia non può certamente essere considerata estranea alla sua attività professionale;
- la Sig.ra ██████████ ██████████ è socia accomandante, con la quota assolutamente maggioritaria, della detta società.

Pertanto, è da ritenersi ragionevolmente che gli stessi opposenti non hanno rilasciato la fideiussione per scopi estranei alla loro attività professionale.

Infine, deve considerarsi che la citata sentenza delle Sezioni Unite, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all'art. 19 TUE, consente al solo consumatore di poter rimettere in discussione l'accertamento proponendo opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.* entro il termine di quaranta giorni indicato dal G.E. al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato e relative alle sole disposizioni dettate dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005). Nel caso in esame, invece, le doglianze mosse da parte opponente attengono a profili diversi.

4) AZIONE DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMNETO

In relazione alla domanda di riduzione del pignoramento, si ritiene che tale questione esuli dal presente giudizio di opposizione all'esecuzione *ex art. 615, comma 2, cod.proc.civ.* (avente ad oggetto l'*an* e non il *quomodo* dell'esecuzione) e non può, pertanto, determinare la sospensione dell'esecuzione.

5) SPESE DI LITE

Le spese di lite della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Invero, per applicazione analogica prevista in materia di procedimenti cautelari (artt. 669 *septies* u.c. e *octies* 7° comma c.p.c.), deve provvedersi sin da ora sulle spese della presente fase, anche per ragioni di economia processuale al fine di evitare l'instaurazione del giudizio di merito al solo fine di ottenere la regolazione delle spese (Cass. n. 30300 del 20/11/2019; n. 22503 del 2011).

P.Q.M.

- ✓ rigetta l'istanza di sospensione;
- ✓ condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge;
- ✓ concede termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.

Si comunichi alle parti.

03/12/2024

Il giudice dell'esecuzione

Fernando Scolaro